

Decreto n° 032 / Pres.

Trieste, 9 febbraio 2017

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

LR 7/2005, ART. 4. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO TECNICO.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI in data 09/02/2017

Siglato da:

ERICA NIGRIS in data 08/02/2017

DANIELE BERTUZZI in data 08/02/2017



Vista la legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro), come modificata dalla legge regionale 10 maggio 2016, n. 6 (Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7), ed in particolare l'articolo 4, che prevede l'istituzione, presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, di un Gruppo di lavoro tecnico, nominato con decreto del Presidente della Regione, per il raccordo delle iniziative in materia di molestie morali e psico-fisiche e fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro, composto da:

- il Direttore centrale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- il Direttore centrale competente in materia di sanità, o suo delegato;
- la Consigliera regionale di parità;
- un rappresentante dell'Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nominato previa intesa con l'ente stesso;
- un medico, uno psicologo esperto in materia di lavoro e un avvocato giuslavorista individuati dall'Amministrazione regionale nell'ambito dei nominativi forniti dai rispettivi ordini professionali.

Ritenuto di procedere all'individuazione dei componenti del Gruppo di lavoro previsti dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 7/2005;

Vista la nota del 23 giugno 2016 dell'Area agenzia regionale per il lavoro, con cui veniva chiesto all'Ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia di segnalare un professionista iscritto al medesimo, disponibile a far parte del Gruppo di lavoro in questione;

Vista la comunicazione dell'Ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia dell'11 luglio 2016 di segnalazione del dott. Denis Magro;

Vista la nota del 23 giugno 2016 dell'Area agenzia regionale per il lavoro, con cui veniva chiesto agli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone di segnalare un professionista iscritto ai medesimi disponibile a far parte del Gruppo di lavoro in questione;

Vista la comunicazione dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Trieste del 29 giugno 2016 di segnalazione congiunta con gli altri Ordini della Regione, del dott. Claudio Pandullo;

Vista la nota del 23 giugno 2016 dell'Area agenzia regionale per il lavoro, con cui veniva chiesto agli Ordini degli avvocati di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone di segnalare un professionista iscritto ai medesimi disponibile a far parte del Gruppo di lavoro in questione;

Vista la nota del 12 luglio 2016 dell'Ordine degli avvocati di Trieste che segnalava, di concerto con gli altri Ordini della Regione, l'avv. Vito Di Trapani del foro di Udine;

Vista la nota del 5 agosto 2016 dell'Area agenzia regionale per il lavoro, con cui veniva chiesto alla Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle more dell'effettiva operatività dell'Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro di cui al decreto legislativo 149/2015, di indicare la struttura amministrativa da contattare per concordare le modalità inerenti il procedimento di formazione dell'intesa sul nominativo del

rappresentante dell'Agenzia stessa;

Vista la nota dell'11 agosto 2016 della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che indicava nel dott. Paolo Pennesi, direttore generale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la persona a cui rivolgersi nelle more dell'avvio dell'Ispettorato stesso;

Vista la nota del 12 ottobre 2016 dell'Area agenzia regionale per il lavoro, con la quale veniva chiesto al dott. Paolo Pennesi di procedere alla designazione del rappresentante dell'Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro, in seno al predetto Gruppo di lavoro ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 7/2005:

Vista la nota del 25 novembre 2016 con cui il dott. Paolo Pennesi comunicava l'impossibilità temporanea di procedere alla designazione richiesta, con la quale si riservava di procedere alla nomina in parola a decorrere dalla piena operatività dell'organismo stesso;

Dato atto che il 31 dicembre 2016 ha cessato di avere efficacia il regime transitorio previsto dall'articolo 10 della LR 6/2016 il quale, nelle more della costituzione del Gruppo di lavoro, consentiva il mantenimento del precedente organo collegiale competente in materia;

Ritenuto, allo scopo di consentire la continuità operativa delle previsioni di cui alla legge regionale 7/2005, di procedere alla individuazione dei componenti del Gruppo di lavoro tecnico previsto dall'articolo 4 della legge regionale 7/2005, riservandosi di integrare il predetto organo collegiale con il rappresentante dell'Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro non appena l'Ispettorato nazionale del lavoro sarà in grado di fornire il nominativo ai fini del raggiungimento della predetta intesa;

Ritenuto, pertanto, di costituire il Gruppo di lavoro tecnico di cui all'articolo 4 della legge regionale 7/2005 nella seguente composizione:

- il Direttore centrale competente in materia di lavoro, o suo delegato;
- il Direttore centrale competente in materia di sanità, o suo delegato;
- la Consigliera regionale di parità;
- il dott. Claudio Pandullo, medico individuato su segnalazione congiunta degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri regionali;
- il dott. Denis Magro, psicologo individuato su segnalazione congiunta degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia;
- l'avv. Vito Di Trapani, avvocato individuato su segnalazione congiunta degli Ordini degli avvocati regionali;

Viste le dichiarazioni fatte pervenire dai soggetti come sopra individuati, relative all'insussistenza di condizioni di incompatibilità per la nomina;

Visto l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), relativo alle procedure di conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici;

Visto l'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), relativo all'affidamento di incarichi a dipendenti regionali;

Vista la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l' Amministrazione regionale);

Visto l'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7/2005, secondo cui ai componenti del Gruppo di lavoro di cui al comma 3, lettera e), è corrisposto un gettone di presenza omnicomprensivo, la cui misura è stabilita nel provvedimento di nomina tenuto conto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica;

Richiamata la generalità della Giunta regionale di data 27 gennaio 2017, n. 136;

Ritenuto di determinare per i componenti tecnici del Gruppo di lavoro la corresponsione di un gettone di presenza omnicomprensivo di euro 30,00 (trenta/00) per seduta;

Tenuto conto che la spesa relativa ai gettoni di presenza, sarà posta a carico del capitolo 5012 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) – Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

Decreta

- 1. Il Gruppo di lavoro tecnico di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro) è così composto:
- a) il Direttore centrale competente in materia di lavoro, o suo delegato;
- b) il Direttore centrale competente in materia di sanità, o suo delegato;
- c) la Consigliera regionale di parità;
- d) il dott. Claudio Pandullo, medico individuato su segnalazione congiunta degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri regionali;
- e) il dott. Denis Magro, psicologo individuato su segnalazione congiunta degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia:
- f) l'avv. Vito Di Trapani, avvocato individuato su segnalazione congiunta degli Ordini degli avvocati regionali.
- **2**. Il Gruppo di lavoro tecnico sarà integrato con il rappresentante dell'Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro, previa intesa con l'ente stesso, non appena fornito il relativo nominativo da parte degli uffici dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
- **3.** Ai componenti esterni del Gruppo di lavoro tecnico è corrisposto un gettone di presenza omnicomprensivo di euro 30,00 (trenta/00) per seduta.
- **4.** Il Gruppo di lavoro tecnico rimane in carica per tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -